AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

UFFICIO PER I BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore l'1.01.2013;

VISTO il decreto del 09.07.1996 del Tribunale di Taranto – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari con il quale è stato disposto il sequestro preventivo - ex art 321 c.p.p. - in danno degli indagati, tra l'altro, *"delle quote sociali delle società: ...Charly Immobiliare"*;

VISTA la sentenza n. 2690/2000 del 18.07.2002 depositata in data 14.05.2001 parzialmente riformata dalla sentenza n. 122/2003 del 21.03.2003 depositata in data 27.02.2008 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto e divenuta definitiva *ex* sentenza n. 2287/2009 del 14.12.2009 depositata in data 05.05.2010 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la quale il Tribunale Penale di Taranto – Sezione I^ Penale ha disposto la confisca *"delle ditte individuali, dei beni immobili e mobili registrati .... delle quote sociali, delle società di persona ...sottoposti a sequestro"*;

VISTO il decreto del 14.06.2000 confermato dal decreto del 31.07.2001 della Corte di Appello di Roma - Sezione II Penale e divenuto definitivo *ex* sentenza del 08.10.2002 della Suprema Corte di Cassazione - Sezione II Penale con il quale il Tribunale di Roma - Sezione IV Penale – Misure di Prevenzione ha disposto la confisca, in danno di Matilde CIARLANTE nata a Roma il 05.01.1953, *"dei beni mobili ed immobili, delle quote sociali, dei crediti e dei titoli di cui agli elenchi allegati (da pag. 20 a pag. 31)"* tra i quali *"Charly Immobiliare S.r.l. complesso immobiliare sito in Comune di Monterotondo (RM) località San Rocco, con accesso da via Gramsci e da via Ponza, di seguito riportato: fabbricato da cielo a terra con accesso dal civico n. 20 di via Gramsci composto da n. 2 appartamenti (entrambi di 2 vani al piano terra e di 2 vani al piano primo) e da una piccola area cortilizia – dati catastali N.C.E.U. foglio 31 particella 523 sub 1 particella 655 e particella 523 sub 2 – fabbricato da cielo a terra con accesso da via Ponza solo piano terra, composto da 2 locali deposito con accesso dai civici 15 e 17 e da un appartamento di 2 vani ed accessori - foglio 31 particella 524 sub 1, 2 e 3 – area circostante di pertinenza dei suddetti fabbricati dalle superficie complessiva di mq 1070 - foglio 31 particella 523 di mq 280 particella 1362 (ex 524a) di mq 152 particella 1363 (ex 524b) di mq 150 particella 1364 (ex 524c) di mq 378 particella 524 (ex 524d) di mq 110*;

VISTO il sopra citato decreto del 14.06.2000 con il quale Tribunale di Roma – Sezione IV Penale – Misure di Prevenzione ha disposto *"che gli effetti del presente provvedimento di confisca, relativamente ai beni già sottoposti a sequestro preventivo da parte da parte del Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento n. 975/97 R.G., rimangono sospesi per tutta la durata dello stesso, ai sensi dell'art. 2 ter ultimo comma della legge n. 575/1965"*;

Viale Amendola is. 66 n. 2 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via dei Prefetti n. 22 - 00186 Roma Tel. +39 06 68410001 -Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 -Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 - 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 - 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

VISTO il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 della "Charly Immobiliare S.u.r.l. in liquidazione" depositato in data 12.08.2013 presso la Camera di Commercio di Roma ove risulta iscritto, tra le rimanenze ed i prodotti finiti, l'importo di € 181.276,00 relativo ai beni immobili siti nel Comune di Monterotondo (RM) ed in particolare *"fabbricato di due appartamenti ...fabbricato al piano terra, costituito da due locali ad uso deposito ed un appartamento, con area di pertinenza circostante di mq 1070"*;

VISTE le note n. 50953 del 23.11.2011 e n. 29617 del 06.07.2012 con le quali il Comune di Monterotondo (RM) ha manifestato l'interesse per il complesso immobiliare sito in località San Rocco, tra via Gramsci e via Ponza, finalizzato a parcheggio pubblico e la nota 29674 del 26.07.2013 con la quale il medesimo ente locale, nel ribadire l'interesse e nel confermare il progetto di destinazione, ha altresì chiesto l'autorizzazione alla demolizione dei manufatti vetusti esistenti sull'area. Con il perfezionamento della procedura di trasferimento dei predetti beni immobili il medesimo Comune ha espresso la volontà di rinunciare al credito ICI per € 1.824,00 vantato nei confronti della "Charly Immobiliare S.u.r.l. in liquidazione";

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 31637 del 12.08.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Monterotondo, considerato lo stato di rovina e pessima conservazione in cui versano gli immobili, con possibile cedimento di parti strutturali, ha ordinato a questa Agenzia nazionale la demolizione completa degli stessi;

VISTE le note datata 25.11.2011 e 25.09.2013 con la quale il dott. Donato PEZZUTO, nella qualità di liquidatore della "Charly Immobiliare S.u.r.l. in liquidazione", ha rappresentato che non sussistono particolari criticità alla estromissione dei beni immobili dal patrimonio della società affinché gli stessi vengano destinati a favore del Comune di Monterotondo (RM);

VISTO l'art. 48, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

PRESO ATTO che nella riunione del 26.09.2013 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere all'assegnazione del bene in argomento in favore del Comune di Monterotondo (RM);

DISPONE

gli immobili siti nel territorio del Comune di Monterotondo (RM), meglio descritti in premessa, sono estromessi dal patrimonio della "Charly Immobiliare S.u.r.l. in liquidazione", con ogni conseguente effetto sulla contabilità e sul bilancio della stessa, per essere trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al Comune di Monterotondo (RM) per essere destinati alla realizzazione di un parcheggio pubblico a favore della popolazione locale, previo abbattimento dei ruderi esistenti sul terreno da effettuarsi con oneri a carico dell'amministrazione comunale stessa. Il medesimo Comune di Monterotondo (RM), con il trasferimento dei beni immobili al proprio patrimonio, rinuncia espressamente al debito ICI pari ad € 1.824,00 e ad ogni altro credito vantato nei confronti della "Charly Immobiliare S.u.r.l. in liquidazione" e/o dell'ANBSC, per titoli afferenti la medesima società.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al predetto Comune di Monterotondo (RM).

IL DIRETTORE
(Giuseppe Caruso)